

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Sesta

Ordinanza 15 giugno 2017, n. 2471

sul ricorso numero di registro generale 3911 del 2017, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la signora Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Francesco Brizzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70;

nei confronti di

Il signor Peter Assmann e la signora Martina Bagnoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Claudio Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39;

per l'annullamento ovvero la riforma

previa adozione di misure cautelari

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II quater, 24 maggio 2017, n. 6171, resa fra le parti, che ha accolto alcune delle censure proposte con il ricorso n. 1117/2016, proposto per l'annullamento:

a) dell'esclusione della appellata dalla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore degli istituti museali del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Estense di Modena;

b) degli esiti delle riunioni dei giorni 16 giugno 2015, 25 giugno 2015 e 29 giugno 2015 della commissione di valutazione;

c) delle schede di valutazione di attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di cui all'art. 5 del bando del 7 gennaio 2015 e alla delibera della commissione del 5 maggio 2015;

d) del verbale conclusivo dei lavori della citata commissione di valutazione di data 11-29 luglio 2015, di individuazione della terna dei candidati di cui all'art. 5 del bando citato;

e) dei verbali e della conseguente valutazione comparativa dei curricula presentati dai partecipanti alla selezione pubblica;

f) dei provvedimenti con cui il Ministero per i beni e le attività culturali - MIBAC ha individuato i candidati cui conferire gli incarichi ed in particolare quelli relativi agli istituti museali del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Estense di Modena;

g) del citato bando 7 gennaio 2015 del MIBAC, di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore per 7 istituti museali di livello dirigenziale generale e di 13 istituti museali

di livello dirigenziale non generale;

h) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 27 novembre 2014, recante la disciplina per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

i) del verbale 5 maggio 2015 della commissione citata, di determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli, con riferimento ai criteri indicati dal bando;

l) della delibera 1° luglio 2015 della commissione citata, di individuazione dei candidati ammessi al colloquio;

m) dei verbali e della conseguente delibera della citata commissione, di selezione della terna dei candidati;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Peter Assmann e Martina Bagnoli;

Visto l'atto di appello incidentale, depositato dalla signora Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, con cui sono state riproposte le censure che sono state respinte dal TAR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, l'avvocato Francesco Brizzi e l'avvocato Francesco de Leonardis, quest'ultimo per delega dell'avvocato Luca Raffaello Perfetti;

Rilevato che:

- tutte le parti del giudizio di primo grado si sono costituite nel presente grado di appello;

- nel corso della odierna camera di consiglio, il Presidente del Collegio ha pertanto rappresentato alle parti stesse, tutte presenti, che, considerato il contenuto degli appelli già proposti (ovvero dell'appello principale proposto dal Ministero e dell'appello incidentale proposto dalla ricorrente in primo grado), sussisterebbero i presupposti per definire con sentenza immediata il secondo grado del giudizio;

- viceversa, i difensori dei controinteressati soccombenti in primo grado hanno dichiarato che è in corso la notifica di un autonomo appello da loro proposto, per il quale effettivamente essi sono nei termini;

- ciò preclude al Collegio, in applicazione del codice del processo amministrativo, di trattenere oggi stesso in decisione la causa per deciderla con sentenza;

- risulta non praticabile l'altra ipotesi prospettata dal Presidente del Collegio, nel senso di fissare l'udienza pubblica del prossimo 13 luglio 2017, sempre per definire la causa nel merito con sentenza, sia perché in quella data potrebbero non essersi perfezionati la notifica ed il deposito degli

appelli ulteriori, sia perché non sarebbero così rispettati i termini per il deposito degli atti difensivi prodromici alla decisione, previsti dallo stesso codice del processo amministrativo, per il caso in cui la decisione avvenga con sentenza nel rito ordinario o anche col rito della camera di consiglio (termini che il Collegio non può abbreviare d'ufficio);

- sentiti pertanto sul punto i difensori, il Collegio ritiene di fissare il più rapidamente possibile la pubblica udienza per la decisione e - considerata la particolare delicatezza delle questioni controverse tra le parti - ritiene a tale scopo di incidere anche sui ruoli di udienza già predisposti e pertanto fissa per la decisione la pubblica udienza del prossimo 26 ottobre 2017;

- il Collegio dà parimenti atto che le parti sono state avvertite del fatto che in tale udienza la causa sarà trattata con la partecipazione del Presidente e del Relatore, già individuati, il che è stato condiviso dalle stesse parti;

- in attesa della decisione di merito, si devono tenere in adeguata considerazione le circostanze rappresentate nel corso della camera di consiglio, sia dal Ministero che dalle altre parti;

- risulta in particolare che i controinteressati in primo grado, vincitori della selezione i cui esiti sono stati impugnati in sede giurisdizionale, per accettare la relativa nomina e svolgere le relative funzioni hanno lasciato gli incarichi precedentemente ricoperti ed hanno altresì trasferito le loro residenze personali e familiari dall'estero in Italia;

- risulta ancora che il Ministero ha ritenuto, per effetto della sentenza di primo grado qui impugnata, che essi non possano più esercitare le funzioni ricoperte, con l'effetto sostanziale di sospenderli dal lavoro e dalla retribuzione, con immediato pregiudizio sul loro sostentamento personale e familiare;

- di contro, risulta che la ricorrente parzialmente vincitrice in primo grado (v. il suo doc. 6 depositato nel corso del primo grado del giudizio) è dirigente in regolare servizio presso la Soprintendenza di Mantova, Brescia e Cremona;

- per altro verso la riammissione in servizio dei controinteressati soccombenti in primo grado - nelle more della definizione del secondo grado del giudizio - non risulta arrecare alcun pregiudizio agli interessi dell'amministrazione;

- in base quindi ad una valutazione comparativa degli interessi sopra illustrati, risulta opportuno sospendere l'efficacia della sentenza impugnata fino alla pubblicazione del provvedimento che sarà emanato all'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2017, sicché la Sezione dispone che – medio tempore – non abbia luogo l'esecuzione della sentenza appellata e che siano riammessi in servizio i controinteressati parzialmente soccombenti in primo grado, consentendo loro di percepire le relative retribuzioni;

- le spese di questa fase del giudizio si possono compensare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (proposta col ricorso n. 3911/2017) e per l'effetto sospende ai sensi e nei limiti di cui in motivazione l'efficacia della sentenza impugnata e consente lo svolgimento delle funzioni da parte dei controinteressati parzialmente soccombenti in primo grado.

Fissa la pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2017 per la definizione del secondo grado del

giudizio.

Compensa tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere